



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 102 del 30/12/2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** (2024), addì **trenta** (30) del mese di Dicembre alle ore 21:04 nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Lorenzo Lazzerini - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:

1	SANTI GIACOMO	Sindaco	P		8	LAZZERINI LORENZO	Consigliere	P	
2	PICCICUTO ANGELA	Consigliere Anziano	P		9	BARONCINI VANIA	Consigliere	P	
3	GAZZARRI ANNA	Consigliere		A	10	GIORLI FRANCESCA	Consigliere	P	
4	TAMBURINI ROBERTO	Consigliere	P		11	CAMBI ROSSELLA	Consigliere	P	
5	VERDIANELLI GUIDO	Consigliere	P		12	RASPI EMILIANO	Consigliere	P	
6	PAZZAGLI LORENZO	Consigliere	P		13	FIDI MASSIMO	Consigliere	P	
7	WALRAFF JEAN LUC LAURENT	Consigliere	P						

Totale Presenti/Assenti

12	1
----	---

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: BARBAFIERI ALESSIO, BACCI ILARIA

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: TAMBURINI ROBERTO, BARONCINI VANIA, RASPI EMILIANO

Quindi con l'assistenza del Vice Segretario Comunale, Gianluca Pasquinucci, si passa alla trattazione del seguente affare:

L'intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del Comune di Volterra alla sezione – Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio –

link: http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente cede la parola al Dott. Pasquinucci che illustra la questione.

Replica il Consigliere Fidi.

Richiamato l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 160/2019;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1 commi 161-169 della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 art. 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e questo Comune vi rientra;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3 e 4, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Richiamata la disposizione dell'art. 1 comma 759 della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1 comma 81 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749 che stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di poterla ridurre fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero Economia e Finanze;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, prevedono che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale" che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla L. n. 170 del 27/11/2023,

è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1 commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. del 7 Luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visto il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 31/07/2020 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2021 e n. 16 del 12/05/2021;

Vista la deliberazione relativa alla modifica del Regolamento Comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione n. 5 del 31/01/2024 ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote anno 2024. Conferma." con la quale si sono confermate per l'anno 2024 le aliquote IMU approvate per l'anno 2023;

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni che è possibile applicare nel rispetto della disciplina del legislatore nazionale, individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema

informatico;

Ritenuto, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento e la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. "A").

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "*prospetto delle aliquote*", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Considerato che:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22

dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 si stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l'art. 1 comma 74 della L. n. 213 del 30/12/2023 stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.”;
- che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;
- che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è

allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

Considerato che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025/2027 e il documento unico di programmazione sono in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli 8 (Lazzerini, Santi, Piccicuto, Tamburini, Verdianelli, Pazzagli, Walraff, Baroncini), contrari 0, astenuti 4 (Giorli, Fidi, Cambi, Raspi), resi nei modi di Legge da n.12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. "A"), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", nelle seguenti misure:
 - 2.a) 0,50% (5,0 per mille) per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
 - 2.b) 0,76% (7,6 per mille) per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 09/12/1998 n. 431 (con esclusione della detrazione di imposta) e relative pertinenze.
 - **2.c) 1,06% (10,6 per mille)**
- Per le abitazioni tenute a disposizione (secondo la definizione di cui all'art. 41 del T.U. n. 917/86)

da almeno due anni al 1° gennaio dell'anno di imposizione e per le relative pertinenze.

- Per le Aree Edificabili.

- **2.d) 0,95% (9,5 per mille)** Fabbricati gruppo “D”, esclusi D/5;
- **2.e) 0,99% (9,9 per mille)** per le unità immobiliari iscritte alla categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione);
- **2.f) 0,00% (0,00 per mille)** per i fabbricati rurali strumentali;
- **2.g) 0,00% (0,00 per mille)** per i “Beni merce”, cioè per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; esenti a decorrere dal 01/01/2022;
- **2.h) 0,95% (9,5 per mille)** aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.

3. Di dare atto che per non rientrano in ogni caso nella fattispecie di cui al punto 2.c) le casistiche di seguito elencate:

- Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari che abbiano acquisito in esse la residenza anagrafica;
- Abitazioni che risultino utilizzate quale abitazione principale da contitolari o familiari del soggetto passivo;
- Abitazioni concesse in locazione a terzi, anche ad uso turistico, con contratto regolarmente registrato nei casi e nei modi di legge;
- Unità abitative utilizzate per attività ricettiva regolarmente denunciata;
- Unità abitative contigue all'abitazione principale che, seppure separatamente accatastate, sono occupate ad uso abitazione dal soggetto passivo e dai suoi familiari;
- Abitazioni dichiarate inagibili ai sensi dell'art. 4 del Regolamento IMU.

4. Di stabilire nella misura di **euro 200,00** l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica solo per le fattispecie indicate al punto 2.a).

5. Di dare atto che i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge n.

160/2019, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

6. Di dare atto che il “prospetto delle aliquote” riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all’ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell’IMU.

7. Di dare atto che la presente delibera avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025.

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Con separata votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Lorenzo Lazzerini

Il Vice Segretario Comunale
Gianluca Pasquinucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

Prospetto aliquote IMU - Comune di VOLTERRA

ID Prospetto 5353 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,95%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,95%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	0,99%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato - Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno: 24	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 24/12/2024 alle 16:21:25